

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 14/01/2025

FATTO

La parte ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato l'8 settembre 2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Proposto reclamo senza esito soddisfacente, si rivolge all'ABF, al quale chiede il rimborso *pro quota* sia degli interessi sia degli altri oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento ai sensi dell'art. 125-sexies Tub, per complessivi € 2.450,56, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione. In via subordinata chiede l'applicazione del criterio della curva degli interessi per i soli oneri ritenuti *up front*. Chiede inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza e la refusione delle spese legali e della procedura, oltre al riconoscimento degli interessi legali dal giorno del reclamo. In tabella riepilogativa chiede altresì la restituzione delle commissioni di estinzione.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che la sentenza c.d. *Lexitor* non è applicabile per plurime ragioni, precisando che, pur trattandosi di un contratto sottoscritto prima del 25/07/2021, ha tuttavia provveduto a decurtare in conteggio estintivo la quota non goduta della commissione alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento e delle provvigioni all'intermediario del credito, anche se contrattualmente pattuiti come *up-front*, seguendo il medesimo criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, eccepisce che è manifestamente infondata, essendo stato pattuito un piano di ammortamento alla francese ed essendo statuito che il cliente deve rimborsare in caso di estinzione anticipata il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.

Con riferimento alla commissione di estinzione anticipata, dichiara che è stata applicata conformemente alle previsioni contrattuali ed è giustificata dagli adempimenti che insorgono a carico della stessa per porre termine al rapporto di finanziamento. Tale commissione, calcolata secondo quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente all'atto dell'estinzione anticipata, è stata ricalcolata a seguito di quanto disposto dal Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021. Già in sede di reclamo, ha, quindi, provveduto ad effettuare il rimborso di € 17,11 in applicazione di una penale di estinzione calcolata secondo i nuovi principi espressi dal Collegio di Coordinamento di cui sopra.

Precisato che le quote relative ai mesi di 12/2019 e 01/2020 sono già state oggetto di rimborso tramite bonifico bancario e non residuano ulteriori quote da rimborsare al cliente, eccepisce che la richiesta di rifusione delle spese di assistenza non può trovare accoglimento alla luce dell'orientamento ormai consolidato dell'ABF.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto oggetto di controversia è stato estinto nel dicembre 2019, dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 2.828,34 quale "Abbuono interessi per anticipata estinzione", nonché il rimborso pro quota delle Commissioni Mandataria e delle Provvigioni Agente, rispettivamente per importi pari a € 379,14 ed € 122,83. In atti è presente conforme quietanza liberatoria.

Il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies TUB come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) - non superata, a parere del Collegio, dalla successiva sentenza del 9 febbraio 2023 La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125

sexies TUB come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) - non superata, a parere del Collegio, dalla successiva sentenza del 9 febbraio 2023 della stessa Corte di Giustizia, relativa ad altra fattispecie -, con la quale è inequivocabilmente sancito il principio del diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", già stabilito, sulla base di questa decisione, dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio richiama pertanto tale indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, anch'essi da rimborsare secondo i dettami della Corte di Giustizia, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto, concluso ed estinto in data antecedente l'entrata in vigore del novellato art. 125sexies Tub, rilevando come sia le commissioni per il perfezionamento del contratto che le provvigioni dell'intermediario risultino descritte in contratto alla stregua di attività aventi chiaro carattere *up front*. Sono, come previsto in contratto, chiaramente *recurring* le Commissioni di gestione per il finanziamento. Le commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento sono considerate *recurring* dal contratto stesso e risultano rimborsate. Parte resistente, da quanto in atti risulta aver a rimborsato al cliente anche la quota non maturata degli oneri *up front*, per una somma di € 1.209,79.

Con riferimento alla richiesta di rimborso degli interessi sulla base del criterio *pro rata temporis*, il Collegio richiama i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni nn. 6885/22 e 6888/22), in base ai quali, in ragione dell'ambiguità della clausola contrattuale ad essi relativa, si applica il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi, qualora oggetto di specifica domanda, ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005, in base al quale in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore. Nel caso in esame, più specificatamente, nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.

In conclusione, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, si ottiene complessivamente l'importo, arrotondato all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 1.603,00, calcolato come dalla seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,54%					
Denominazione	% rapportata al TAN	37,75%						
<i>Commissioni per il perfezionamento</i>		640,80 €	Up front	241,93 €			241,93 €	
<i>Commissioni per la gestione</i>		640,80 €	Recurring	379,14 €		379,14 €	0,00 €	
<i>Provvigioni intermediario del credito</i>		2.563,20 €	Up front	967,71 €			967,71 €	
<i>interessi</i>		7.490,22 €	Recurring	4.431,71 €		2.828,34 €	1.603,37 €	
<i>Ulteriori rimborsi</i>		0,00 €		0,00 €		1.209,79 €	-1.209,79 €	
		0,00 €		0,00 €			0,00 €	
		0,00 €		0,00 €			0,00 €	
		0,00 €		0,00 €			0,00 €	
		0,00 €		0,00 €			0,00 €	
		0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Totale								1.603,22 €

Parte ricorrente chiede ancora la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, non è in atti alcuna documentazione dalla quale possa desumersi una tale circostanza. L'intermediario precisa di aver rimborsato al cliente le rate relative ai mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 tramite bonifico bancario, allegando evidenza a supporto. Non è possibile pertanto accogliere tale domanda.

Parte ricorrente chiede inoltre il rimborso della penale di estinzione anticipata lamentandone unicamente l'assenza di una giustificazione oggettiva. Non contesta invece la quantificazione di tale voce. Il Collegio richiama sul punto il comma 2 dell'art. 125-sexies Tub, in base al quale qualora un credito venga anticipatamente rimborsato dal consumatore, "il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito" Nel caso in esame la parte ricorrente, come suo onere, non esplicita le ragioni plausibili per cui la sua applicazione sia priva di oggettiva giustificazione, requisito imposto dalla norma (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020). Non ricorre, infine, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dal comma 3 dell'art. 125-sexies Tub.

Per quanto attiene l'entità dell'indennizzo, che in base alla norma "non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno", più di recente, con decisione n. 11679/21, il Collegio di Coordinamento ha enunciato inoltre il seguente principio interpretativo: "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del Tub. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito".

L'intermediario rappresenta che, in applicazione dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento di cui sopra, ha provveduto a ricalcolare la penale di estinzione anticipata, rimborsando al cliente l'importo di € 17,11, come da evidenza in atti, riconoscendo in sostanza l'errato addebito.

Tuttavia, come sopra già evidenziato, il ricorrente non contesta in alcun modo la quantificazione dell'addebito, pertanto, in base al principio della domanda, il Collegio non può accogliere la domanda.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014), accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di

Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.603,00 (milleseicentotre/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI